



Sostanze REACH negli articoli

Marcia 2011

Obblighi rispetto alla catena di approvvigionamento

www.element-14.com/legislation

<http://twitter.com/legislationeye>

glegislation@premierfarnell.com

Legislation Eye disponibile anche su Facebook e LinkedIn

Guida alla conformità al regolamento REACH dell'Unione Europea.

Introduzione

Il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 è la più importante legislazione che ha interessato i settori di produzione e manifattura negli ultimi 25 anni. Sostituisce 40 misure legali esistenti per implementare un sistema di norme armonizzato che si applica a tutte le sostanze chimiche prodotte, utilizzate o presenti nei prodotti nell'Unione Europea (UE). Apparentemente tale regolamento disciplina circa 30.000 sostanze chimiche attualmente in uso. Il Regolamento REACH trasferisce dai regolatori all'industria l'onere di dimostrare che le sostanze chimiche utilizzate siano sicure sulla base di "niente dati - nessuna commercializzazione".

REACH indica Registrazione, Valutazione, Autorizzazione (e restrizione) delle Sostanze Chimiche e il nome descrive il suo processo centrale. **Molti credono che il regolamento non sia rilevante per il settore relativo a prodotti elettrici e di ingegneria, poiché si applica alle "sostanze chimiche". Ovviamente ciò è ben lontano dalla realtà dei fatti.** Tutti i prodotti sono realizzati con sostanze chimiche e REACH ha un impatto legale diretto e indiretto sul suddetto settore.

Perché dovrei preoccuparmi del regolamento REACH?

Il regolamento REACH è complesso; è stato adottato nel dicembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2007. È costituito da 849 pagine e ha richiesto 7 anni per l'approvazione. Gli obblighi legali diretti interessano gli importatori di sostanze nell'UE, gli utenti e i distributori di sostanze e anche i produttori e gli importatori di prodotti, che REACH denomina "articoli". REACH consentirà di accelerare l'obsolescenza di componenti e materiali e di aumentare il livello di informazioni richieste sulla composizione dei prodotti oltre le 6 mere sostanze attualmente coperte dalla direttiva RoHS.

Informazioni sulla guida

La presente guida di Farnell intende spiegare e instillare i requisiti chiave a cui devono attenersi i produttori o gli importatori di "articoli".

Si basa sulla guida ufficiale dell'agenzia ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e sullo

stesso regolamento REACH. Vi sono anche obblighi per gli importatori e i produttori di sostanze, gli utenti destinatari di sostanze e i distributori, ma non saranno

discussi in questa sede. Per una guida completa sui requisiti del regolamento REACH in merito al settore dei prodotti elettrici e di ingegneria, si consiglia di consultare la guida ERA alla conformità al regolamento REACH (<http://www.era.co.uk/rfa>) e quindi di selezionare "shop" (acquista) e "new report" (nuovo rapporto).

Cos'è un articolo?

"Articolo" è un termine utilizzato nel regolamento REACH per descrivere quei prodotti la cui forma definisce la relativa funzione in modo più chiaro e influente della sua stessa composizione. A dimostrazione di ciò, possiamo utilizzare un bicchiere di polistirene come esempio lampante. Anche se questo articolo è realizzato in puro polistirene, la sua forma (un bicchiere) indica che esso è un articolo e non una sostanza. Esempi comuni dell'industria sono: imballaggi, componenti elettronici, cavi/fili, schede PCB e apparecchiature finite.

Al contrario, saldature, leghe, pitture e adesivi sono esempi di preparati o di mix di sostanze. Vi saranno casi in cui non sarà chiaro se un prodotto sia un articolo (ad esempio nel caso in cui la sostanza sia una parte integrale) o una sostanza in un contenitore. Le direttive dell'agenzia ECHA forniranno criteri dettagliati in base a cui poter giudicare gli esempi più complessi. Le cartucce per stampanti e i liquidi contenuti nei termometri sono classici casi "borderline". Il primo è visto come un oggetto al cui interno è contenuta una sostanza (inchiostro o toner), il secondo come un articolo contenente una sostanza (liquido che indica la temperatura) come sua parte integrale. Questa distinzione è importante poiché gli obblighi di un importatore/produttore di sostanze sono diversi e molto più ingenti.

Obblighi per produttori o importatori di articoli

Il regolamento REACH pone degli obblighi sulle entità legali che immettono articoli sul mercato dell'Unione Europea o li producono in questi stati. In base alle circostanze, questi possono includere:

- Registrare le sostanze all'agenzia ECHA, se tali sostanze in un articolo vengono rilasciate intenzionalmente in condizioni ragionevolmente prevedibili o di utilizzo normale,
- Informare il destinatario della presenza di una sostanza estremamente problematica (SVHC) (allo >0,1%) in un qualsiasi articolo ricevuto e spiegare le modalità di utilizzo sicuro del suddetto, se

www.element-14.com/legislation

<http://twitter.com/legislationeye>

glegislation@premierfarnell.com

Legislation Eye disponibile anche su Facebook e LinkedIn

- necessario,
- Notificare l'agenzia ECHA della presenza di una sostanza SVHC (>0,1% e > 1 tonnellata all'anno) in un articolo se l'esposizione a questa sostanza non può essere evitata in condizioni ragionevolmente prevedibili o di utilizzo normale o in caso di smaltimento,

Note: i produttori di articoli di paesi esterni all'Unione Europea possono nominare un rappresentante (noto come "unico rappresentante") nell'Unione Europea per assolvere i propri obblighi. Le circostanze secondo cui ciascuna di queste si applica verranno spiegate in seguito all'interno del presente rapporto.

Obbligo di registrazione di sostanze rilasciate intenzionalmente

La registrazione delle sostanze contenute negli articoli è obbligatoria se vengono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. La sostanza è designata ad essere rilasciata dagli articoli in condizioni ragionevolmente prevedibili o di utilizzo normale;
2. La quantità totale di sostanza presente negli articoli che viene rilasciata intenzionalmente supera 1 tonnellata all'anno (tpa) per produttore o importatore;
3. La sostanza non è stata ancora registrata per quel dato uso.

Assumendo che tutti e tre i precedenti criteri siano soddisfatti, il produttore o l'importatore dell'articolo deve registrare la sostanza in questione. Coloro che hanno effettuato la "pre-registrazione" (la scadenza era prevista per il 1° dicembre 2008) potranno beneficiare di scadenze per la registrazione molto più tardive (le prime scadenze sono previste per il 30 novembre 2010).

Il concetto di rilascio intenzionale indicato nel criterio 1 richiede una particolare spiegazione. Laddove il rilascio rappresenta la funzione principale di un articolo, è probabile che ciò verrebbe considerato come una sostanza in un contenitore (e pertanto vi sarebbe l'obbligo di registrazione come importatore/produttore di sostanze). Pertanto, generalmente parlando, tale obbligo sarebbe applicabile ove il rilascio è una funzione intenzionale ma non quella principale dell'articolo: le direttive dell'agenzia ECHA forniscono un'ottima dimostrazione a riguardo, fornendo come esempio una gomma cancellino profumata o un inibitore della corrosione volatile, che viene rilasciato lentamente dai materiali in cui è contenuto. Quindi il rilascio non è una parte della funzione intenzionale dell'articolo e l'invecchiamento, l'usura, la rottura o un incidente non sono considerati rilasci intenzionali. Da ciò ne deriva che la formazione di polvere sulle pastiglie

dei freni o l'usura dei cuscinetti, la perdita di liquidi dai condensatori elettrolitici in caso di surriscaldamento o da un termometro danneggiato non sono considerati rilasci intenzionali.

Obbligo di fornire informazioni sulla composizione degli articoli

Il requisito centrale di questo obbligo prevede la distribuzione di informazioni sufficienti atte a garantire un uso sicuro. Le informazioni devono essere fornite laddove siano soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

1. La sostanza è presente nell'elenco delle sostanze candidate per la relativa autorizzazione (è una sostanza SVHC considerata estremamente problematica, ossia "Substance of Very High Concern").
2. La sostanza è presente nell'articolo a un livello inferiore a > 0,1% del peso dell'articolo prodotto o importato nell'Unione Europea.

Si prega di notare che non vi è un criterio relativo al peso in tonnellate e non vi sono esenzioni in caso di esclusione dall'esposizione o di previa registrazione della sostanza, poiché questa è una problematica di sicurezza specifica per il destinatario, anche se questi è l'unico destinatario in questione.

Laddove sia richiesta la distribuzione di informazioni, le procedure a cui deve attenersi il produttore, l'importatore o il fornitore dell'articolo devono dipendere dalla natura del destinatario dell'articolo:

- Consumatori: il fornitore dell'articolo deve distribuire gratuitamente le informazioni su richiesta, per garantire l'utilizzo sicuro dei suoi prodotti entro 45 giorni.
- Qualsiasi altro destinatario: come minimo il fornitore dell'articolo deve fornire automaticamente il nome della sostanza, oltre a qualsiasi altro dato richiesto per garantire l'**uso sicuro** dei suoi prodotti.

Il tipo di elementi da includere nei dati sull'utilizzo sicuro forniti con le informazioni inerenti alle sostanze SVHC presenti negli articoli è trattato nella guida dell'agenzia ECHA.

Si differenzia tra consigli forniti ai consumatori e agli utenti professionali.

Ad esempio, ai consumatori potrebbe essere consigliato di conservare una sostanza al di fuori della portata dei bambini, di ridurre al minimo il contatto con la pelle, evitando di indossare particolari capi di abbigliamento che hanno diretto contatto con essa oppure di evitare la manipolazione di rifiuti pericolosi. Agli utenti professionali, invece, potrebbe essere consigliato di prestare attenzione a eventuali inalazioni di particelle di polvere causate da frizione e

macinazione (verificando che le persone coinvolte in queste procedure indossino protezioni specifiche e idonee) e di evitare eventuali perdite e dispersioni nell'ambiente durante l'utilizzo di particolari prodotti in ambienti esterni, in caso di pioggia, ad esempio.

Un elenco di controllo tipico potrebbe essere il seguente:

- Controlli di esposizione / protezione personale
- Gestione e conservazione
- Considerazioni sullo smaltimento
- Misure di controllo per incendi e fiamme
- Informazioni sul trasporto

Le informazioni potrebbero essere incluse nei dati relativi all'uso sicuro oppure potrebbe essere necessario utilizzare istruzioni inerenti ai dati sulla sicurezza ed etichette apposite. Questo obbligo risulta applicabile non appena una sostanza viene inclusa sull'elenco delle sostanze candidate per la relativa autorizzazione. Si applica a qualsiasi articolo fornito dopo quella data. Quindi, il "produttore di un prodotto" deve assicurarsi che tali informazioni vengano distribuite in tutta la catena di distribuzione, successivamente e indipendentemente dal prodotto che è stato appena spedito.

Il regolamento REACH considera le sostanze come SVHC se sono:

- cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo (CMR), in base alla direttiva 67/548/EEC oppure
- persistenti, che tendono ad essere bioaccumulanti e tossiche (PBT) oppure che tendono ad essere molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) così come indicato nell'annesso XIII o
- altre quali gli interferenti endocrini, PBT e vPvB che

non soddisfano i criteri dell'annesso XIII, per le quali vi è evidenza scientifica che dimostra i gravi effetti che queste hanno sulla salute o sull'ambiente.

La definizione della percentuale limite per le sostanze SVHC negli articoli e per la distribuzione di informazioni ai clienti si è dimostrata controversa. La guida indica che la concentrazione di 0,1% si applica all'articolo totale e non ai suoi materiali o componenti individuali che insieme costituiscono il prodotto finale. Numerosi stati membri si sono uniti per rafforzare le restrizioni inerenti agli articoli individuali, ma l'agenzia ECHA non ha modificato la definizione.

Obbligo di notificare l'uso di una sostanza SVHC

L'obbligo di notificare l'uso di una sostanza SVHC in un articolo è applicabile laddove siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1. La sostanza è sull'elenco delle sostanze candidate per la relativa autorizzazione (è una sostanza SVHC considerata estremamente problematica, ossia Substance of Very High Concern)
2. La sostanza è presente nell'articolo a un livello inferiore a > 0,1% del peso dell'articolo prodotto o importato nell'Unione Europea
3. La sostanza è presente negli articoli prodotti o immessi sul mercato dell'Unione Europea in quantità di > 1 tpa per produttore/importatore
4. L'esposizione a persone o ambiente non può essere esclusa (evitata) in condizioni ragionevolmente prevedibili o di utilizzo normale o in caso di smaltimento

L'elenco attuale di sostanze candidate SVHC in attesa di autorizzazione è il seguente:

Sostanza	CAS N°	Utilizzi nell'industria elettronica
Antracene	120-12-7	Improbabile
4,4'- Diaminodifenilmetano (o MDA)	101-77-9	Ingrediente in alcuni adesivi
Ftalato di dibutile (DBP)	84-74-2	Plastificante in PVC flessibile e altre plastiche. Utilizzato anche in inchiostri, lacche e adesivi
Dicloruro di cobalto	7646-79-9	Indicatore di colore in sacchetti in gel di silice e indicatori di umidità
Pentossido di diarsenico	1303-28-2	Sostanza chimica intermedia, non utilizzata nell'industria elettronica

Triossido diarsenico	1327-53-3	Sostanza chimica intermedia, non utilizzata nell'industria elettronica
Sodio bicromato, diidrato	7789-12-0	Utilizzato per realizzare rivestimenti passivanti e cromatura
5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (xilene del muschio)	81-15-2	Fragranza
Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)	117-81-7	Plastificante in PVC flessibile e altre plastiche. Utilizzato anche in inchiostri, lacche e adesivi. Può essere utilizzato anche nei condensatori elettrolitici
Esabromociclododecano (HBCDD)	25637-99-4	Ritardante di fiamma per polistirene
Alcani, C10-13, cloro (paraffine clorate a catena corta)	85535-84-8	Ritardante di fiamma non comune e plastificante per pitture, gomme, adesivi e plastiche
Ossido di bis(tributilstagno) (TBTO)	56-35-9	Biocida, può essere presente nella schiuma di poliuretano
Piombo idrogenoarseniato	7784-40-9	Improbabile – utilizzato come pesticida
Benzil-butiril-ftalato (BBP)	85-68-7	Plastificante in PVC flessibile e altre plastiche. Utilizzato anche in inchiostri, lacche e adesivi
Arseniato trietilico	15606-95-8	Improbabile – utilizzato come pesticida
Olio di antracene	90640-80-5	Nessuno noto
Olio di antracene, pasta di antracene, distn. luce	91995-17-4	Nessuno noto
Olio di antracene, pasta di antracene, frazione di antracene	91995-15-2	Nessuno noto
Olio di antracene, a basso contenuto di antracene	90640-82-7	Nessuno noto
Olio di antracene, pasta di antracene	90640-81-6	Nessuno noto
Pece, catrame di carbone, alta temperatura	65996-93-2	Nessuno noto
Acrilammide	79-06-1	Nessuno. Utilizzato per produrre polimeri di poliammide e altre sostanze
Alluminosilicato, fibre ceramiche refrattarie		Isolamento termico, ad esempio isolamento per forni industriali, riscaldatori, componenti di autoveicoli (convertitori catalitici, rinforzi in metallo, scudi termici, pastiglie dei freni) e per l'industria aerospaziale (scudi termici)
Zirconia alluminosilicato fibre ceramiche refrattarie		Isolamento termico, ad esempio isolamento per forni industriali, riscaldatori, componenti per il settore automobilistico (convertitori catalitici, rinforzi in metallo, scudi termici, pastiglie dei freni) e componenti per l'industria aerospaziale (scudi termici)
2,4-dinitrotoluene	121-14-2	Principalmente come sostanza chimica intermedia. Utilizzato molto raramente come plastificante

Di-isobutil ftalato	84-69-5	Plasticante per PVC, gomme, lacche, adesivi, isolanti e sigillanti. Sostituto comune per DBP (il quale è già classificato come sostanza SVHC)
Cromato di piombo	7758-97-6	Pigmento giallo utilizzato in inchiostri (ad esempio per etichette), pitture e plastica
Piombo cromato molibdato solfato rosso (pigmento rosso C I 104)	12656-85-8	Pigmento rosso utilizzato in inchiostri, pitture e plastica
Sulfocromato di piombo giallo (pigmento giallo C I 34)	1344-37-2	Pigmento giallo utilizzato in inchiostri, pitture e plastica
Fosfato di tris-(2-cloroetile)	115-96-8	Ritardante di fiamma utilizzato soprattutto in poliuretano rigido e flessibile. Utilizzato anche in schiuma di poliisocianurato, resine di poliestere non saturato, PVC, adesivi, elastomeri, acetato di cellulosa, resina-nitrocellulosa e resina epossidica
Tricloroetilene	79-01-6	Sgrassatore per metalli e ingrediente di alcuni tipi di adesivi.
Acido borico	10043-35-3 e 11113-50-1	Detergenti, biocidi (ad esempio conservanti del legno) e ritardanti di fiamma (ovatta). Utilizzato anche in formulazioni di elettroplaccatura dei metalli e come additivo in lubrificanti e liquidi metallurgici
Tetraborato di sodio anidro	1303-96-4, 1330-43-4 e 12179-04-3	Utilizzato per la produzione di vetro e ceramica (ma non già predisposto nel prodotto), come additivo in saponi, detergenti, candeggina, prodotti utilizzati per la pulizia/detergenza e lucidanti. Ritardante di fiamma per isolamento con cellulosa
Eptaossido di tetraboro e disodio, idrato	12267-73-1	Utilizzi analoghi al tetraborato di sodio anidro. Viene usato anche in articoli da toilette, cosmetici, sostanze chimiche per il trattamento delle acque, liquidi dei freni e altri liquidi inorganici per acciaio e altri metalli. Utilizzato in adesivi (ad esempio per cartone e carta), ritardanti di fiamma (cotone, legno, carta ecc.) e biocidi (ad esempio per il legno)
Cromato di sodio	7775-11-3	Gli utilizzi principali includono la produzione di rivestimenti passivanti per zinco, alluminio, rame ecc., formulazioni per cromatura e come inibitore della corrosione per liquidi di raffreddamento. Gli utilizzi minori, laddove non sia presente nel prodotto, prevedono l'impiego come mordente per tinture e produzione di pigmenti.
Cromato di potassio	7789-00-6	Gli utilizzi principali includono formulazioni per rivestimenti di conversione del cromato per alluminio e acciaio galvanizzato. Inoltre viene usato come inibitore della corrosione nei liquidi di raffreddamento, in formulazioni per cromatura, come mordente per tinture e produzione di pigmenti, ove non presente nel prodotto.
Dicromato di ammonio	7789-09-5	Utilizzato principalmente come sostanza chimica nei processi di produzione, pertanto non è presente nei prodotti finiti, ma può essere sostituito con altri cromati e dicromati e può essere utilizzato in formulazioni per cromatura.
Dicromato di potassio	7778-50-9	Formulazioni per rivestimenti di conversione del cromato per alluminio e altri metalli, alluminio anodizzato, formulazioni per cromatura e come additivo in alcuni tipi di cemento. Viene utilizzato

		anche come mordente per tinture e inibitore della corrosione per liquidi di raffreddamento. Vi sono anche altri utilizzi, ma di poca rilevanza.
Cobalto acetato; cobalto diacetato	71-48-7	Questi composti di cobalto sono analoghi al cloruro di cobalto, una delle prime sostanze SVHC. I composti di cobalto non sono presenti nelle apparecchiature elettriche, ma sono utilizzati per realizzare pigmenti (in particolare il blu), leghe per elettroplaccatura con cobalto, essiccanti per pitture, batterie (litio e NiMH).
Carbonato di cobalto; carbonato di (II) cobalto	513-79-1	
Cobalto nitrato; cobalto dinitrato	10141-05-6	
Cobalto (II) solfato	10124-43-3	
2-metossietanolo; etilen-glicol monometil-etere (EGME)	109-86-4	Solvente per vernici, tinture e resine e come solvente fotoresistente
2-etossietanolo; etilen-glicol monoetil-etere	110-80-5	Solvente per pitture, lacche e inchiostri. È possibile utilizzare piccole quantità in prodotti per la pulizia e in adesivi.
Triossido di (VI) cromo; triossido di cromo	1333-82-0	Quando il triossido di cromo si scioglie in acqua forma l'acido cromico, che presenta i nomi e i numeri CAS come indicato di seguito. Gli usi includono passivazione del cromato, cromatura e incisione di plastiche prima dell'elettroplaccatura. Non presente nei prodotti finiti.
Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri. Gruppo contenente:		
• Acido cromico	7738-94-5	
• Acido dicromico	13530-68-2	
• Oligomeri di acido cromico e acido dicromico	/	

Esposizione a persone e ambiente. Per "condizioni di utilizzo normale" si intendono quelle condizioni associate alla funzione intenzionale di un articolo". Le condizioni normali generalmente sono descritte nel manuale o nelle istruzioni per l'uso degli articoli. Gli "utilizzi ragionevolmente prevedibili" indicano invece quelle condizioni di utilizzo che il produttore non associa alla funzione originale del prodotto, bensì "sono condizioni che possono essere previste poiché è possibile che si verifichino a causa dell'aspetto, della forma o della funzione dell'articolo in questione".

Esempi di condizioni di utilizzo ragionevolmente prevedibili includono:

- "Elevata probabilità" di incidenti (ad esempio rottura di contenitori fragili ove la sostanza è parte integrale dell'articolo).
- Utilizzi non conformi alla funzione dell'articolo, "che possono essere previsti poiché la funzione e l'aspetto dell'articolo indicano che è possibile utilizzarlo anche in modi diversi da quelli previsti".
- "Utilizzi molto intensi" (ad esempio un consumatore che lavora con uno strumento per 12 ore al giorno per tre mesi durante la costruzione di una casa)".
- Procedure di riciclaggio.

Tali utilizzi non includono gli usi professionali o industriali, i quali sono "chiaramente e nettamente esclusi" (ad esempio un articolo viene usato in modo non previsto), ove l'uso è specificatamente indicato come inappropriato, per esempio da un'etichetta o da

un evidente uso improprio.

La guida tratta i concetti di rilascio e spiega dettagliatamente come risolvere eventuali problematiche legate a tali circostanze. Indica che "l'esposizione a persone o all'ambiente può essere esclusa nelle seguenti situazioni":

- Non vi è rilascio di sostanze problematiche in condizioni di utilizzo normale e ragionevolmente prevedibile o in caso di smaltimento.
- Si verifica un rilascio, ma l'articolo è "inglobato" durante l'uso e la sostanza non è in grado di fuoriuscire e disperdersi nell'ambiente o di entrare in contatto con persone durante il relativo utilizzo o smaltimento. Ciò potrebbe essere il caso dei componenti elettronici, ad esempio, che si trovano all'interno di macchinari.

Metodi per dimostrare che non si è verificata alcuna esposizione includono argomentazioni basate su:

- conoscenza dell'articolo e della sua vita operativa, ad esempio la sostanza SVHC è inglobata completamente nell'articolo e l'articolo viene raccolto e smaltito in modo da evitare qualsiasi rilascio nell'ambiente ed esposizione a persone in condizioni di utilizzo ragionevolmente prevedibile" (se la sostanza non viene rilasciata durante le procedure di riciclaggio rilevanti);
- "conoscenza delle proprietà delle sostanze, ad esempio la sostanza è completamente immobilizzata nell'articolo a causa del modo in cui

essa è inserita in quest'ultimo e poiché presenta proprietà psicochimiche inerenti";

- "la quantificazione basata sui modelli di esposizione, che dimostra che non vi è stata alcuna esposizione durante la vita operativa e lo smaltimento";
- "misure che dimostrano che l'articolo non emette alcuna sostanza, neanche durante le procedure di smaltimento".

Tali argomentazioni sono di importanza cruciale se ad esempio si producono o importano dissipatori di calore di ossido di berillio o condensatori elettrolitici.

A partire dal 1° giugno 2011, l'obbligo di notifica si applica sei mesi dopo l'immissione della sostanza nell'elenco delle sostanze candidate. La notifica non è richiesta per le sostanze contenute negli articoli prodotti o importati prima che queste siano state incluse nell'elenco delle sostanze candidate per la relativa autorizzazione.

La notifica richiede che vengano forniti i dati di contatto, il numero di registrazione della sostanza, se disponibile, l'identità e la classificazione della sostanza, una breve descrizione degli usi della sostanza e degli articoli in cui è presente e la banda di tonnellaggio della sostanza. Quindi, non è un obbligo oneroso.

Quale documentazione è richiesta?

La documentazione è di importanza fondamentale nell'assolvimento degli obblighi inerenti al regolamento REACH. Ciò consentirà di registrare le procedure e i criteri utilizzati, i giudizi ottenuti e gli elementi su cui sono stati basati questi ultimi (riferimenti, evidenza a supporto e così via). Questo è importante anche se non vi sono obblighi da assolvere secondo il proprio punto di vista, nel caso in cui ciò fosse richiesto da autorità competenti (autorità incaricate di verificare l'osservanza alla legge), clienti o auditor. Il regolamento REACH richiede che tali informazioni siano conservate per almeno 10 anni. Per ottenere la conformità al regolamento REACH è possibile integrare questi requisiti nei sistemi di gestione della propria azienda, eseguire test di valutazione in conformità ai flussi di lavoro, così come indicato dalla guida REACH, oppure implementare altre buone pratiche (ad esempio gli approcci comuni sviluppati dall'industria).

Notifica e informazioni

La conoscenza dell'eventuale presenza di sostanze

Attenzione

Le informazioni contenute in questa guida sono di natura generica e non sono indirizzabili a circostanze specifiche inerenti a qualsiasi particolare individuo o entità. Anche se poniamo tutti i nostri sforzi nel cercare di fornire informazioni

SVHC nei propri articoli è fondamentale ai fini della notifica e della distribuzione di informazioni rilevanti. La richiesta di queste informazioni ai fornitori risulta complessa, anche se quelli che si trovano nell'Unione Europea hanno l'obbligo di fornire tali dati. È necessario dare priorità all'educare le persone coinvolte nelle procedure di produzione, progettazione e procurement all'interno della propria organizzazione, inoltre è necessario informare anche tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento in merito ai requisiti del regolamento REACH e di ciò che è richiesto per garantire la conformità degli articoli a quest'ultima. Inoltre è importante considerare come interagire con le persone coinvolte nella catena di approvvigionamento (ad esempio, quale questionario utilizzare) e quale infrastruttura dati è necessario adottare (ad esempio, è possibile costruire su quello che si sta già facendo per la conformità alla normativa RoHS?).

Le potenziali sostanze SVHC possono essere determinate grazie alle relative proprietà. A tale scopo, è possibile esaminare le schede MSDS ricevute per verificare se le sostanze utilizzate siano estremamente problematiche. Inoltre è necessario consultare l'elenco delle sostanze candidate proposte di cui si è discusso precedentemente. Per le informazioni inerenti agli articoli, è necessario contattare i fornitori. La stima delle quantità delle sostanze SVHC presenti negli articoli determinerà gli obblighi.

Obblighi legali

- Nome di qualsiasi sostanza SVHC presente in un articolo
- Dati di utilizzo sicuro da allegare alle informazioni precedenti
- La scheda deve essere fornita automaticamente al momento dell'ordine
- Non appena viene aggiornata, la scheda MSDS deve essere fornita automaticamente

Per ulteriori informazioni

- Portale della legislazione dedicato www.element14.com/legislation
- Invia le tue domande a: glegislation@premierfarnell.com
- Agenzia ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) http://echa.europa.eu/home_en.asp


www.element-14.com/legislation

<http://twitter.com/legislationeye>

glegislation@premierfarnell.com

Legislation Eye disponibile anche su Facebook e LinkedIn

precise e aggiornate, non possiamo garantire che tali informazioni siano accurate alla relativa data di ricevimento o che lo siano in futuro. Nessuno dovrebbe agire in base a tali informazioni senza previo consulto professionale dopo un'attenta valutazione della particolare situazione.



www.element-14.com/legislation

©2011 - Premier Farnell plc concede l'autorizzazione alla riproduzione in parte o per intero solo se viene citata come fonte. Redatto in collaborazione con ERA Technology (www.era.co.uk)
Marcia 2011



www.element-14.com/legislation
<http://twitter.com/legislationeye>

glegislation@premierfarnell.com

Legislation Eye disponibile anche su Facebook e LinkedIn